

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 23 marzo 2026 - n. XII/5897  
L.r. 26/93 art. 38. Disciplina delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025**

### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la d.g.r. 5714 del 15 dicembre 2021 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici» e s.m.i.;
- la d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 «L.r. 26/93 art. 38. Nuove disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019»;

Considerato necessario:

- introdurre ulteriori puntualizzazioni in merito all'inclusione di aree demaniali nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie, disciplinate rispettivamente negli allegati A (punto 7) e B (punto 6) alla d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 per maggior chiarezza nella distinzione tra autorizzazioni relative alle aziende venatorie e concessioni demaniali, nonché per disciplinare alcune fattispecie, comuni sul territorio lombardo, che attualmente non garantiscono, nei casi in cui il territorio dell'azienda venatoria include porzioni di aree demaniali, la necessaria continuità territoriale aziendale;
- modificare il numero di ettari delle AATV, così come attualmente previsti, nell'allegato B, punto 8 al primo paragrafo: «Nelle AATV di estensione inferiore a 250 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.», per coordinarlo con il contenuto del paragrafo successivo: «La vigilanza nelle AATV di estensione superiore a 400 ettari è assicurata dal titolare dell'autorizzazione e da un responsabile diverso dal titolare dell'autorizzazione assunto a tempo pieno per tutta la durata della autorizzazione con la qualifica di guardia giurata venatoria.»;

Ritenuto pertanto necessario:

- sostituire il punto 7 «Zone demaniali» dell'allegato A della d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93. In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AFV.» come segue «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di aver presentato domanda di rilascio della concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93. In attesa della prescritta concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AFV. Qualora, per garantire la continuità territoriale dell'AFV, si renda necessario includere nel perimetro aziendale aree demaniali corrispondenti a strade, idrovie o opere di difesa idraulica (argini), nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, tali aree possono essere ricomprese nel per-

metro dell'azienda previo parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente. Dette aree devono essere tabellate, fino alla scadenza dell'autorizzazione, con apposite tabelle recanti la dicitura «divieto di caccia» e non possono complessivamente superare il 10% della superficie totale dell'azienda.»;

- sostituire il punto 6 «Zone demaniali» dell'allegato B della d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93. In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AATV con divieto di caccia per chiunque. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AATV.» come segue «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di aver presentato domanda di rilascio della concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93. In attesa della prescritta concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AATV con divieto di caccia per chiunque. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AATV. Qualora, per garantire la continuità territoriale dell'AATV, si renda necessario includere nel perimetro aziendale aree demaniali corrispondenti a strade, idrovie o opere di difesa idraulica (argini), nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, tali aree possono essere ricomprese nel perimetro dell'azienda previo parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente. Dette aree devono essere tabellate, fino alla scadenza dell'autorizzazione, con apposite tabelle recanti la dicitura «divieto di caccia» e non possono complessivamente superare il 10% della superficie totale dell'azienda.»;
- modificare la frase al punto 8 dell'allegato B, al primo paragrafo «Nelle AATV di estensione inferiore a 250 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio», come segue «Nelle AATV di estensione inferiore a 400 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio»;

Valutato di fare salvo quant'altro previsto dalla la d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e ss.mm.ii. nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di sostituire il punto 7 «Zone demaniali» dell'allegato A della d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93. In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AFV.» come segue «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il

titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di aver presentato domanda di rilascio della concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

In attesa della prescritta concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque.

L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AFV. Qualora, per garantire la continuità territoriale dell'AFV, si renda necessario includere nel perimetro aziendale aree demaniali corrispondenti a strade, idrovie o opere di difesa idraulica (argini), nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, tali aree possono essere ricomprese nel perimetro dell'azienda previo parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente. Dette aree devono essere tabellate, fino alla scadenza dell'autorizzazione, con apposite tabelle recanti la dicitura «divieto di caccia» e non possono complessivamente superare il 10% della superficie totale dell'azienda.»;

2. di sostituire il punto 6 «Zone demaniali» dell'allegato B della d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AATV con divieto di caccia per chiunque.

L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AATV.» come segue «Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di aver presentato domanda di rilascio della concessione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AATV con divieto di caccia per chiunque.

L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AATV. Qualora, per garantire la continuità territoriale dell'AATV, si renda necessario includere nel perimetro aziendale aree demaniali corrispondenti a strade, idrovie o opere di difesa idraulica (argini), nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, tali aree possono essere ricomprese nel perimetro dell'azienda previo parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente. Dette aree devono essere tabellate, fino alla scadenza dell'autorizzazione, con apposite tabelle recanti la dicitura «divieto di caccia» e non possono complessivamente superare il 10% della superficie totale dell'azienda.»;

3. di modificare la frase al punto 8 dell'allegato B, al primo paragrafo «Nelle AATV di estensione inferiore a 250 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio», come segue «Nelle AATV di estensione inferiore a 400 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio»;

4. di disporre che il contenuto del presente provvedimento si applichi all'intero territorio regionale, ivi incluso il territorio della Provincia di Sondrio;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini